

8^a ogni altro debito, a cambio marittimo o con pegno sul nolo, trascritto e annotato sull'atto di nazionalità.

121. Sono *privilegiati sul carico*, nel seguente ordine, i crediti per:

1^o spese di giustizia fatte nell'interesse comune dei creditori per atti conservativi e di esecuzione sulle cose caricate;

2^o spese, indennità e premi di salvataggio dovuti per l'ultimo viaggio;

3^o diritti doganali dovuti per le cose stesse nel luogo di scaricamento;

4^o spese di trasporto e di discarica;

5.^o fitto dei magazzini nei quali le cose scaricate sono state depositate;

6^o somme dovute per contribuzioni di avarie comuni;

7^o premi di assicurazione;

8^o somme di capitali e interessi dovute come al n. 9^o dei crediti privilegiati sulla nave;

9^o ogni altro prestito a cambio marittimo o con pegno sulle cose caricate, quando colui che ha dato il danaro sia possessore della polizza di carico.

122. Tali privilegi per essere esercitati debbono essere provati con *mezzi di prova* tassativamente stabiliti dalla legge ¹⁾.

In caso di deterioramento o diminuzione della cosa su cui esiste il privilegio, questo si esercita su ciò che avanza o viene recuperato o salvato.

I crediti privilegiati nello stesso grado concorrono tra loro, in caso d'insufficienza della cosa, in proporzione del loro ammontare se sono creati nello stesso porto, ma se, essendosi ripresa la navigazione, simili crediti

¹⁾ Art. 677 del codice di commercio. I mezzi di prova stabiliti da tale articolo non ammettono equipollenti (sentenza 9 agosto 1887 della Cassazione di Torino, e 11 maggio 1889 della Corte di appello di Genova).